

# Regolamento per i controlli a campione sulle Dichiarazioni Sostitutive rilasciate dagli Operatori Economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5/2026/2 del 27 febbraio 2026*

## Sommario

|                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1 - Definizioni .....                                                   | 1 |
| Articolo 2 – Oggetto.....                                                        | 2 |
| Articolo 3 – Modalità e termini per lo svolgimento dei controlli a campione..... | 2 |
| Articolo 4 - Controlli da effettuare sulle dichiarazioni .....                   | 3 |
| Articolo 5 - Esito dei controlli .....                                           | 3 |
| Articolo 6 - Trattamento dei dati personali.....                                 | 3 |
| Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia.....                                 | 3 |
| Articolo 8 - Disposizioni finali .....                                           | 4 |
| ALLEGATO A - METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE .....                 | 4 |

## Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** la dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche contestuale all'istanza di partecipazione, sottoscritta dall'interessato e prodotta in osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del medesimo D.P.R., in sostituzione delle certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato;
- **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** la persona fisica responsabile di tutte le fasi preordinate alla realizzazione di un intervento pubblico, individuata ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del Codice;
- **Unità Organizzativa (UO) competente:** l'Unità Organizzativa dell'INRiM responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento di affidamento, ivi inclusa la gestione unitaria delle fasi di verifica di cui al presente regolamento;
- **Procedura di affidamento diretto:** le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
- **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE):** il fascicolo operante presso la Banca Dati dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 24 del Codice, che consente il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del Codice;
- **Enti Certificatori:** le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e informazioni idonee a comprovare

l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, ovvero il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.

## Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 52 del Codice, definisce le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa.
2. I controlli si applicano separatamente alle procedure curate da ciascuna delle UO competenti in materia di affidamenti.
3. Formano specifico oggetto di controllo a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestano il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice;
  - b. requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, ove richiesti.

## Articolo 3 – Modalità e termini per lo svolgimento dei controlli a campione

1. I controlli a campione sono effettuati secondo modalità, criteri e parametri oggettivi e imparziali.
2. Il campione è individuato, separatamente da ciascuna UO competente, nella percentuale **non** inferiore al 5% del numero complessivo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dagli operatori economici risultati affidatari nel semestre di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Resta salva la facoltà, per ciascuna UO competente, di procedere a controlli anche al di fuori del campione qualora sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, ovvero emergano elementi di incoerenza, contraddittorietà, inattendibilità, incompletezza, nonché errori od omissioni tali da far supporre la volontà di dichiarare dati parziali o, in ogni caso, da non consentire una completa valutazione.
4. Sono escluse dal campione le dichiarazioni già oggetto di verifica nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3.
5. I controlli a campione devono essere avviati nel corso di ogni anno solare secondo i seguenti termini:
  - entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni presentate per gli affidamenti del secondo semestre dell'anno precedente.
  - entro il 31 luglio, per le dichiarazioni presentate per gli affidamenti del primo semestre dell'anno in corso;
6. L'individuazione del campione avviene mediante sorteggio casuale effettuato separatamente da ciascuna UO competente per i propri affidamenti. Il sorteggio è effettuato previa predisposizione di un elenco numerato e cronologico (in base a data e numero di protocollo) degli affidamenti diretti complessivamente effettuati nel semestre, depurato degli affidamenti già verificati ai sensi del comma 3. Il sorteggio è documentato con apposito verbale da conservare agli atti.
7. LA UO che ha effettuato il sorteggio informa per iscritto il RUP competente, affinché provveda ai successivi controlli.
8. La selezione casuale del campione è effettuata secondo il metodo di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

9. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale, pubblicato sul sito istituzionale dell'INRiM.
10. Agli operatori economici i cui affidamenti sono stati estratti a campione è inviata, a cura della UO di competenza, a mezzo PEC, comunicazione di avvio del procedimento di verifica, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241. Copia della comunicazione è inviata al RUP.

#### **Articolo 4 - Controlli da effettuare sulle dichiarazioni**

1. La verifica dei requisiti, sia generali che speciali, dichiarati dall'operatore economico è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Delibera ANAC n. 262 del 30 giugno 2023 e relativi allegati.
2. Le verifiche sono condotte in via principale attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), salva la possibilità di un accesso diretto alle Banche Dati degli Enti Certificatori. Per le verifiche sui requisiti autodichiarati da operatori economici stranieri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, punto 3.3, della citata Delibera ANAC n. 262/2023.

#### **Articolo 5 - Esito dei controlli**

1. L'esito dei controlli è documentato in apposito verbale, sottoscritto dal RUP e dal responsabile della UO che ha eseguito il controllo.
2. In caso di rilevazione di presunte irregolarità, è instaurato un contraddittorio con l'operatore economico. A tal fine, la UO competente, con comunicazione sottoscritta anche dal RUP e inviata a mezzo PEC, rende noto l'esito dei controlli, assegnando all'operatore un termine per presentare osservazioni e chiarimenti non superiore a 30 giorni.
3. Qualora non venga confermato il possesso dei requisiti dichiarati, si procede, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, a:
  - risoluzione del contratto, se ancora in corso;
  - escussione della garanzia definitiva, ove prevista e non già svincolata;
  - comunicazione all'ANAC;
  - sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'INRiM per un periodo da uno a dodici mesi.
4. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Direttore Generale su proposta del responsabile della UO competente. Il provvedimento è comunicato all'operatore economico e all'ANAC.

#### **Articolo 6 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dei controlli di cui al presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inclusi il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica alle procedure di affidamento diretto avviate dal 1° gennaio dell'anno in corso.

## Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in via sussidiaria, le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme vigenti in materia.
2. Le dichiarazioni rese in attuazione del presente Regolamento sono soggette alle disposizioni in materia di falsità nelle dichiarazioni e negli atti. In caso di dichiarazioni mendaci il RUP, in adempimento all'obbligo di cui all'art. 331 del codice di procedura penale, provvederà a sporgere denuncia:
  - a. per il reato di falsità in dichiarazioni rese all'autorità amministrativa, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
  - b. per i reati, ove configurabili, di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ovvero di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico (art. 495 c.p.).

---

## ALLEGATO A - METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE

Il processo di individuazione del campione è così strutturato:

- a. si predispone un elenco numerato in ordine progressivo delle Determine di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro effettuate nel semestre, ordinate cronologicamente in base a data e numero di protocollo;
- b. si eliminano dall'elenco le Determine per le quali siano già stati effettuati controlli ai sensi dell'art. 3, comma 3;
- c. si calcola il numero di affidamenti da sottoporre a controllo, applicando una percentuale non inferiore al 5% al numero di Determine risultanti dall'elenco di cui al punto a), al netto di quelle di cui al punto b);
- d. si individua il campione sorteggiando, tramite generatore di numeri casuali, i numeri identificativi delle Determine dall'elenco depurato.

Al fine della diversificazione del campione, qualora vengano sorteggiati più affidamenti a favore del medesimo operatore economico, si considera solo l'affidamento di maggior valore, procedendo a nuovi sorteggi fino al raggiungimento della percentuale stabilita.